



COMUNE DI VICENZA
UFFICIO SPORT

P.G.N. 172785
del 19.11.2018

Gestione attività e servizi
Palestra di Atletica Leggera

Complesso ex-Salone Marzotto – Giardino Salvi
C.à Porta Nova a Vicenza

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 16.11.2018

- Preso atto delle difficoltà esistenti nel centro storico della città, per la mancanza di impianti sportivi coperti ed attrezzati, nonostante il recente completamento dei lavori della palestra in Contrà Santa Maria Nova, constatato che, al momento, non è prevista alcuna specifica destinazione d'uso dei locali del complesso ex-salone Marzotto – Giardino Salvi, quest'Amministrazione Comunale, viste anche le segnalazioni pervenute da parte di alcuni Istituti Scolastici cittadini di poter utilizzare tali locali per le attività didattiche

- Vista ed esaminata la proposta dell'ASD CSI – ~~FIAMM~~ **ATLETICA DELLA PROVINCIA DI VICENZA**, di voler effettuare, a propria cura e spesa, un intervento di miglioria sull'impianto esistente, con la sostituzione e posa di un nuovo manto sintetico da appoggiare sull'attuale pavimentazione per un costo di circa €. 15.000,00 (quindicimila/00), che interesserà le superfici delle diverse pedane per il salto in lungo, in alto e lancio del peso, nonché per il rettilineo di circa 80,00 mt.;

- Preso atto della decisione di G.C. n. 410 del 31.10.2018 e delle specifiche indicazioni in essa contenute;

tra

il **COMUNE DI VICENZA** (C.F./P.IVA 00516890241) con sede a Vicenza in Corso Palladio, 98 rappresentato dal Dott. Fausto Zavagnin, nato a Thiene (VI) il 30.10.1952, Direttore del Servizio Sport

e

la Società **ASD CSI – FIAMM ATLETICA DELLA PROVINCIA** (C.F. /P.IVA 01801420249) con sede a Vicenza, in Piazza Duomo, 2 rappresentata dall'Ing. Walter ALBIERO nato a Vicenza (VI) il 22.09.1950 – Presidente dell'Associazione

si conviene

di stipulare quanto segue per la gestione delle attività e dei servizi relativi alla palestra di atletica leggera allestita nel Complesso comunali dell'ex-Salone Marzotto – Giardino Salvi di C.à Porta Nova a Vicenza:

ART. 1 - Svolgimento del servizio

a) Apertura e chiusura giornaliera della palestra, con entrata principale con accesso dall'ingresso da Piazza del Mutilato che dà al Giardino Salvi, secondo il piano di utilizzo predisposto per ogni stagione sportiva d'intesa con l'ufficio sport del Comune di Vicenza, in base alle richieste stagionali pervenute ed alle eventuali autorizzazioni anche occasionali, rilasciate dalla stessa Amministrazione Comunale. Controllo e verifica anche dell'uscita di sicurezza che dà su C.à Porta Nova.

b) Nel periodo estivo e durante le vacanze natalizie o pasquali, l'impianto è in consegna all'associazione affidataria, che potrà introitare i canoni dovuti per eventuali concessioni a terzi, autorizzati da quest'Amministrazione Comunale;

c) Saranno ammessi all'utilizzo della struttura, Associazioni e gruppi sportivi o Istituti Scolastici cittadini, debitamente autorizzati dal Comune di Vicenza, secondo un orario di svolgimento delle attività previsto indicativamente dalle ore 8,30 alle ore 22,30 nei giorni feriali e festivi, salvo deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale per esigenze particolari;

d) Custodia e sorveglianza, piccola manutenzione e pulizia delle aree di preparazione atletica, dei locali spogliatoio e bagni (maschile e femminile), nonché degli spazi annessi allo svolgimento delle attività in palestra, svolgendo, con scrupolosità e regolarità, le suddette operazioni quotidiane, per garantire la fruibilità dei locali, da parte degli utilizzatori, compresa l'area esterna adiacente all'impianto, rivolta al Giardino Salvi;

e) Riordino delle attrezzature e materiale sportivo eventualmente utilizzati sull'area di preparazione atletica e nei locali al servizio dell'impianto stesso, nonché controllo del regolare funzionamento degli impianti tecnici (elettrico, idrico, riscaldamento) della struttura stessa;

ART. 2 - Obblighi del gestore

L'Associazione affidataria della gestione delle attività e dei servizi, è tenuta a:

1. Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alle strutture, alle attrezzature e gli interventi necessari per la buona efficienza dell'impianto stesso ed eventuali guasti o malfunzionamenti degli impianti tecnici di cui sopra;
2. Controllo sull'osservanza da parte degli utenti e di eventuale pubblico, delle norme di buon comportamento e corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti;
4. Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell'Ordine, eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di cui sopra, casi di disordine pubblico e/od eventuali infrazioni ai divieti vigenti di Legge e di transito o sosta di automezzi sugli accessi all'impianto;
5. Compilare mensilmente l'apposito modulo di rilevazione giornaliera delle presenze all'interno dell'impianto e trasmissione dello stesso all'ufficio competente;
6. Non concedere a terzi, in tutto od in parte, spazi e beni all'interno dell'impianto sportivo, messi a disposizione dal Comune di Vicenza;
7. Assunzione degli oneri e delle spese per le utenze degli impianti di energia elettrica e di fornitura idrica, nonché della quota parte per le spese di riscaldamento, determinata in base alla superficie ed al tempo di utilizzo dei locali concessi, secondo il riparto a suo tempo calcolato con l'Ufficio Tecnico Comunale;

ART. 3 - Riserva di utilizzo

Il Comune di Vicenza si riserva l'utilizzo della struttura sportiva di cui all'oggetto per eventuali iniziative proprie o per eventi e manifestazioni richiesti da terzi, a condizioni da stabilire.

ART. 4 - Copertura Assicurativa

L'Associazione affidataria dovrà obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa RCT con massimale di almeno € 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI per gli associati incaricati al servizio, con massimale adeguato.

ART. 5 – Obblighi del Comune di Vicenza

Il Comune di Vicenza è tenuto a sostenere le spese di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie e la quota parte di differenza per le spese di riscaldamento, secondo il riparto a suo tempo calcolato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

ART. 6 – Durata, inadempienze, penalità, revoca e decadenza

La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione affidataria avrà durata per il

periodo di quattro anni con decorrenza dalla data della stipula della presente convenzione e fino al 31.08.2022, fatta salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione in raccomandata a.r.

Non è consentita all'affidatario la cessione o il subappalto del servizio.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di eseguire controlli tramite il proprio personale.

In caso di accertamento di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando le controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte aggiudicataria, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione, che sarà detratta dal pagamento della prima fattura utile.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, è facoltà del Comune di Vicenza di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Costituiscono in ogni modo causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

- violazione del divieto di cessione o subappalto
- gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

ART. 7– Obblighi dell'affidatario relativamente al personale impiegato

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di tutela e di sicurezza nei rapporti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti in materia retributiva, contributiva ed assistenziale secondo la legislazione vigente.

Il Comune di Vicenza, in base alla normativa di settore, si riserva ogni azione a tutela dei diritti ed interessi procedendo, se del caso, alla segnalazione alle Autorità competenti.

ART. 8 – Obblighi previsti dai codici di comportamento

Ai sensi "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione n. 16/2014, l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi collaboratori e/o dipendenti a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, che, pur non venendo materialmente allegati al presente, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

- <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>;
- <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>;

ART. 9 – Rapporti con l'utenza

L'Associazione affidataria, vista la particolarità e la delicatezza dell'incarico, che comporta, tra l'altro, un frequente contatto con l'utenza, dovrà fornire l'elenco dei soci dell'Associazione, che svolgeranno i servizi all'interno della struttura, i quali saranno incaricati dalla rispettiva associazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, in materia di collaborazioni sportive.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento, con la scritta "Custode impianto".

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, per eventuali verifiche e controlli.

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall'Associazione affidataria allo svolgimento della gestione dei servizi.

ART. 10 – Pubblicità all'interno della palestra

All'interno dell'impianto sportivo è consentita l'esposizione di pubblicità commerciale e sportiva e non dovrà contenere messaggi di natura sindacale o politica e che tali messaggi potranno essere modificati nel corso della stagione sportiva, in relazione alle esigenze dell'Associazione Sportiva Dilettantistica concessionaria. Dovrà essere presentata richiesta all'inizio della stagione sportiva, per l'autorizzazione amministrativa valida per la durata della stessa.

ART. 11 - Soggetti ammessi all'utilizzo dell'impianto

Sono ammessi all'utilizzo dell'impianto gruppi, associazioni sportive in possesso di concessione d'uso rilasciata dal Comune di Vicenza, secondo il piano di utilizzo ordinario, predisposto dal Comune di Vicenza ed in base alle concessioni rilasciate dalla stessa Amministrazione Comunale, secondo il calendario formulato dal medesimo. L'Associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto, soggetti diversi da quelli indicati al 1° comma del presente articolo.

ART. 12 – Utilizzo dell'impianto da parte dell'Associazione affidataria

A fronte della realizzazione dell'intervento di miglioria e dei lavori connessi, da parte dell'associazione affidataria di cui sopra, il Comune di Vicenza autorizzerà la stessa ASD CSI ~~FIAMM~~ ATLETICA LEGGERA PROVINCIA DI VICENZA all'utilizzo dell'impianto in oggetto, per un periodo di quattro stagioni sportive. Tale periodo è determinato in relazione al costo del canone annuo di utilizzo dell'impianto per lo svolgimento delle attività di allenamento e di preparazione atletica della stessa associazione affidataria, pari a circa €. 4.000,00 annui, rispetto al costo dell'intervento sopracitato di circa €. 16.000,00, compresi oneri di legge.

ART. 13 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati forniti dall'associazione affidataria, ai fini del presente accordo, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.


ART. 14 - Controversie

Per qualsiasi contestazione che non può essere definita in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

IL PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE

Ing. Walter Albiero



IL DIRETTORE UFFICIO SPORT

Dott. Fausto Zavagnin

